

Mod. I45CLAUS

CLAUSOLE SPECIALI per la polizza n° 361071939

Le seguenti clausole s'intendono operanti solo se i relativi codici sono presenti in polizza o nelle relative appendici alla voce "codici di clausole speciali".

I100 Ernie, rotture tendinee e lesioni da sforzo

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.2 "Esclusioni" - lett. h), l'assicurazione si intende operante in caso di:

A) ernie addominali da causa violenta, con l'intesa che:

- se l'ernia risulti operabile, viene liquidata una indennità giornaliera per il periodo di ricovero in istituto di cura nei termini di cui all'art. 3.7;
- se l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile, viene corrisposta l'indennità giornaliera di cui all'art. 3.7 per il periodo di ricovero in istituto di cura nonché un'indennità, a titolo di invalidità permanente, non superiore al 20% della relativa somma assicurata.

Tale estensione non è operante per coloro che sono portatori di ernia precedentemente alla stipulazione della polizza.

Sono comunque escluse le ernie discali e tutti i tipi di ernie diverse da quelle addominali da causa violenta;

B) rotture tendinee sottocutanee da sforzo, per le quali verrà riconosciuta una invalidità permanente fino ad un massimo del 3%;

C) lesioni da sforzo, limitatamente a quelle muscolari.

I102 Malattie tropicali

L'assicurazione si intende estesa alle malattie tropicali previste dalle disposizioni di legge in materia.

La garanzia viene prestata fino a concorrenza delle somme stabilite per le garanzie infortuni e con un massimo di euro 500.000,00 per Morte ed euro 500.000,00 per Invalidità Permanente. *La somma assicurata per invalidità permanente è soggetta ad una franchigia relativa del 20%. Pertanto non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 20% della totale.*

Se invece l'invalidità permanente supera il 20% della totale verrà corrisposto l'indennizzo in rapporto al grado di invalidità permanente residuo.

Il Contraente dichiara che gli Assicurati si trovano in perfette condizioni di salute e che sono stati sottoposti alle prescritte pratiche di profilassi.

I103 Stato di guerra ed insurrezione

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.2 "Esclusioni" - lett. e), la garanzia si intende estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) e di insurrezione per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino.

La presente estensione di garanzia non opera per coloro che svolgono servizio militare.

I113MM Assicurazione in base al numero del personale assicurato o ad altre forme di indicazione non nominativa delle persone assicurate

Operante in relazione all'appendice mod. I92 e/o I94

A parziale modifica di quanto disposto dall'art. 6.10 Obblighi del Contraente - il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le generalità delle persone da ritenersi assicurate. Tali persone dovranno essere in condizioni di assicurabilità a norma dell'art. 2.4 delle presenti condizioni di polizza. Per l'identificazione delle medesime si fa riferimento ai libri di amministrazione del Contraente ed agli altri registri per le assicurazioni sociali, documenti che il Contraente stesso si obbliga ad esibire in qualsiasi momento alle persone incaricate dalla Società di effettuare accertamenti e controlli salvo il caso di personale non iscritto ai libri predetti per il quale, ai fini della efficacia della garanzia, il Contraente è obbligato a comunicare le generalità a mezzo lettera raccomandata da inoltrarsi all'Agenzia assegnataria del contratto con l'intesa che la garanzia decorrerà dalle ore 24 della data del timbro postale.

Per tale forma assicurata il Contraente è inoltre esonerato:

- dall'obbligo di denunciare le infermità da cui i singoli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della presente polizza o che dovessero in seguito sopravvenire, fermo restando il disposto dell'art. 5.2 "Criteri di indennizzabilità";
- dall'obbligo della denuncia preventiva di altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio per lo stesso rischio, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 6.4 delle presenti condizioni di polizza, fermo restando l'obbligo di dare comunicazione della loro esistenza al momento della denuncia dell'infortunio. Permane invece l'obbligo per il Contraente di denunciare le altre eventuali assicurazioni che lo stesso avesse in corso o stipulasse per un rischio analogo a quello della presente polizza.

Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 001

AGENZIA DI MESSINA

COD. 727 00

POLIZZA N. 361071939

MODELLO I45

CONTRAENTE SIMPE SOCIETA' ITALIANA MEDICI PEDIATRI

APPENDICE DICHIARATIVA

Si conviene fra le parti che la copertura assicurativa opera nei confronti degli iscritti alla contraente che avranno effettuato adesione alla suindicata polizza mediante sottoscrizione dei relativi moduli di adeguatezza, modulo di adesione e privacy. L'operatività della copertura a norma di cga decorre dalle ore 24 del pagamento del premio alla compagnia mediante bonifico dell'importo previsto in polizza come indicato nel relativo modulo di adesione sottoscritto da ciascun assicurato. Il premio indicato per testa nelle appendici I94 è unico ed indivisibile per anno. Pertanto a parziale modifica di quanto previsto dalle cga l'adesione è per un anno dalla data del pagamento del premio avvenuto tramite bonifico nel conto corrente riportato nel modulo di adesione anche se la polizza dovesse essere disdettata per la data di scadenza riportata nel frontespizio. Fermo il resto.

Generali Italia S.p.A.



Contraente/Assicurato

